

REGOLAMENTO (CEE) N. 837/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che fissa l'importo da diminuire dal prelievo applicabile al riso importato dalla Repubblica araba d'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 113/80⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1250/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1250/77 prevede che il prelievo calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sia diminuito di un importo fissato dalla Commissione con frequenza trimestrale; che tale importo dev'essere pari al 25 % della media dei prelievi applicati durante un periodo di riferimento;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73⁽⁴⁾, il periodo di riferimento dev'essere il trimestre precedente il mese della fissazione di detto importo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁶⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stata quindi presa in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che si è tenuto conto dei prelievi applicabili nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1250/77 da diminuire dal prelievo applicabile all'importazione di riso originario e in provenienza dalla Repubblica araba d'Egitto, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1977, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

